

**ISTANZA DI ACCESSO CIVICO ALLE SCHEDE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE –  
INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO – INCOMPETENZA DELLA COMMISSIONE PER  
L'ACCESSO**

**Ricorrente:** .....

contro

**Amministrazione resistente:** Ispettorato Territoriale del Lavoro di .....

**FATTO**

La sig.ra ....., ispettore del lavoro in servizio presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di ..... ha presentato alla medesima amministrazione un'istanza di accesso sia ai sensi della Legge 241/90, sia ai sensi dell'art. 5 del Dlgs 33/2013 come modificato dal Dlgs 97/2016.

L'istante chiedeva in particolare di accedere alle schede di valutazione della performance relative a diversi funzionari, nominativamente individuati, dei quali la medesima era stata capo area e coordinatore ed in ordine ai quali aveva proceduto a redigere giudizi di valutazione.

Motivava l'istanza con la necessità per il "valutatore" di verificare le ragioni delle eventuali difformità tra quanto contenuto nella propria proposta valutativa e le decisioni prese - a seguito di contraddittorio con i soggetti valutati - in chiusura della procedura. Ciò anche in un'ottica di miglioramento delle qualità di valutatore.

L'amministrazione adita, con provvedimento datato 5 maggio 2017, rigettava l'istanza de qua deducendo la carenza di qualsivoglia interesse diretto, concreto ed attuale dell'istante all'accesso ed eccependo che i documenti in oggetto non afferissero ad un procedimento amministrativo ma alla gestione dei rapporti di lavoro aventi natura civilistica.

Avverso tale provvedimento la sig.ra ..... ha adito la Commissione, con ricorso del 26 maggio 2017, affinché la stessa riesaminasse il caso ed adottasse le seguenti determinazioni.

**DIRITTO**

In merito al gravame presentato dalla sig.ra ..... ex lege 241/90 la Commissione osserva che non può dirsi sussistente un nesso di strumentalità tra la documentazione chiesta in ostensione e il presunto interesse fatto valere, né appare evidente quale situazione giuridica soggettiva la ricorrente voglia tutelare o far valere con l'accesso richiesto. Il ricorso deve dirsi pertanto inammissibile ex art. 22, comma 1, lett. b, legge n. 241 del 1990 e art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006.

La specificazione dell'interesse sotteso all'istanza di accesso non è, invero, richiesta nell'ipotesi di accesso civico - ex art. 5 del dlgs 33/2013 come modificato dal dlgs 97/2016 - in ordine alla quale, però, la Commissione osserva di non essere competente a decidere. Nelle ipotesi di silenzio o di rigetto opposti ad una domanda d'accesso civico generalizzato, infatti, il comma 7 del predetto art. 5 radica tale

competenza in capo al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale l'istante può presentare richiesta di riesame.

PQM

La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi esaminato il ricorso lo dichiara inammissibile ex art. 12 comma 7 lett. b del DPR 184/2006, dichiarando altresì la propria incompetenza relativamente all'istanza di accesso civico presentata ex art. 5 del dlgs 33/2013.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 15 giugno 2017)